

DETERMINAZIONE N.29 DEL 06 DICEMBRE 2018

Oggetto:

- 1) **Approvazione della “proposta di piano di razionalizzazione periodica anno 2018 delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding S.p.A.”;**
- 2) **Omissis**

L'Amministratore unico

Punto 1:

PREMESSO che:

- il Comune di Rimini detiene, direttamente o indirettamente (per il tramite di Rimini Holding s.p.a., nel prosieguo del presente atto, per brevità, “RH”), le partecipazioni nelle società indicate nella “rappresentazione grafica” allegata (come sub-allegato “A.1”) alla “proposta di piano di razionalizzazione periodica 2018 delle partecipazioni societarie indirettamente detenute dal Comune di Rimini, al 31/12/2017” allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera A (e, nel prosieguo dello stesso, definita anche, semplicemente, “proposta di piano di razionalizzazione periodica 2018”), i cui “dati generali” (elenco dei soci, con rispettive quote nominali e percentuali di partecipazione al capitale sociale, elenco nominativo dei membri degli organi di amministrazione e di controllo - con relative cariche, date di nomina e di scadenza e con i relativi compensi) sono riportati dettagliatamente, ormai da molti anni, sul sito internet della società “www.riminiholding.it”, alla pagina “società trasparente” - “enti controllati” - “società” ;
- l'articolo 24 (“*revisione straordinaria delle partecipazioni*”) del D.Lgs.175/2016 - c.d. “T.U.S.P.P. - Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica”, o anche, più semplicemente “T.U.S.P.” - “Testo Unico delle Società Pubbliche”, in vigore dal 23/09/2016 e parzialmente modificato ed integrato dal D.Lgs.100/2017 (in vigore dal 27/06/2017), le cui disposizioni, ai sensi dell'articolo 1 (“*oggetto*”), comma 2, “*sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica*” - prevedeva che:
 - diversi soggetti pubblici, tra i quali anche gli enti locali (province e comuni), entro il 30/09/2017 effettuassero, “*con provvedimento motivato*”, la ricognizione (definita “*straordinaria*” per distinguerla da quella ulteriore, “*periodica*”, ed imposta dall'articolo 20 del medesimo decreto ai medesimi soggetti, a partire dal dicembre 2018, ogni anno, con riferimento all'anno precedente) delle partecipazioni (societarie) possedute alla data di entrata in vigore del decreto (23/09/2016);
 - nell'ambito di tale ricognizione tali soggetti individuassero le partecipazioni societarie che,
 - a) non essendo riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (ovvero non soddisfacendo il c.d. “*vincolo di scopo*” - che consente a tali soggetti pubblici di detenere partecipazioni societarie solamente se tale mantenimento sia strettamente necessario per il perseguimento dei propri fini istituzionali, che, in base alle disposizioni dell'articolo 13 del D.Lgs.18.08.2000, n.267, paiono sintetizzabili, per il Comune, “*nella cura e nella promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale della propria popolazione*”);

- b) non soddisfacendo i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 (*"oneri di motivazione analitica"* per l'acquisizione di partecipazioni) o
- c) ricadendo in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2 (ricorrenza delle c.d. *"ipotesi specifiche"*),
dovevano essere fatte oggetto di "revisione straordinaria", ovvero "revisionate", mediante fusione, soppressione, liquidazione della società partecipata, oppure mediante alienazione della partecipazione, entro un anno dalla data di effettuazione della ricognizione e della contestuale adozione del conseguente *"piano di revisione straordinaria"*;
- in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dalla norma, il socio pubblico non potesse esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima fosse liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2347-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile;
- l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs.175/2016, consente agli enti locali di partecipare solamente a società che svolgano attività (strettamente necessarie per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente, come sopra già detto) rientranti in una o più delle categorie di "attività consentite" ivi espressamente previste e di seguito sintetizzate:
 - a) produzione di un "servizio di interesse generale" (come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera "h", ovvero come <<attività - necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento - che non sarebbero svolte dal mercato o comunque non sarebbero svolte a condizioni "accettabili" per la collettività locale>>), ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai medesimi servizi (c.d. *"realizzazione e gestione di beni funzionali ad un servizio di interesse generale"*);
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n.50 del 2016 (c.d. *"progettazione e realizzazione di un'opera pubblica"*);
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale in "partnerariato" con un imprenditore privato, individuato con gara (c.d. *"società mista a doppio oggetto, con socio privato scelto con gara"*);
 - d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (c.d. *"attività strumentale"*);
 - e) servizi di committenza, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (c.d. *"attività di committenza"*);
- le c.d. *"ipotesi specifiche"* dell'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016, sono, invece, le seguenti:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (ovvero in società che non svolgano una delle c.d. "attività ammesse");
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (c.d. *"società scatole vuote improduttive"*);
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (c.d. *"società doppiioni"*);

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio (annuo) non superiore a un milione di euro (da applicare solamente a partire dal 2020 con riferimento a triennio 2017-2019 e da sostituire, fino al 2019, con riferimento ai trienni precedenti, con l'importo medio annuo di €.500.000,00) (c.d. *"società irrilevanti"*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (c.d. *"società in perdita reiterata"*);
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento (c.d. *"società di cui contenere i costi"*);
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 (c.d. *"società da aggregare"*);
- per le amministrazioni (come le province e i comuni) già tenute, entro il 31/03/2015, alla predisposizione ed approvazione del *"piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie"*, il (nuovo, secondo) provvedimento (di ricognizione e "revisione straordinaria") costituiva aggiornamento dello stesso *"piano operativo di razionalizzazione"* già precedentemente approvato ed (auspicabilmente) attuato (il Comune di Rimini lo aveva approvato con decreto del Sindaco prot. n.61342 del 31/03/2015 - pubblicato sul sito internet dell'ente in pari data ed inviato alla Corte dei Conti, sezione regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, in data 03/04/2015);
 - in attuazione dell'obiettivo strategico relativamente all'anno 2017 anno imposto dal Comune di Rimini (<<supportare il Comune di Rimini nella predisposizione e nell'attuazione del *"Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex D.Lgs. 175/2016"*>>), in relazione alle disposizioni dell'articolo 24 del D.Lgs.175/2016 sopra indicate, il sottoascritto aveva predisposto (nel rispetto degli indirizzi espressi dall'amministrazione comunale attraverso l' "assessore agli organismi partecipati") la *"proposta di piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini attraverso Rimini Holding s.p.a."* (contenente la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Rimini, con la contestuale identificazione della "detenibilità" o, viceversa, della necessità di loro "revisione"), "proposta di piano" che, relativamente alle partecipazioni societarie detenute dall'ente attraverso la "Holding", aveva recepito integralmente (senza alcuna modifica sostanziale) inserendolo nell'apposito documento (*"piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini"*);
 - nei casi in cui la società partecipata non rispettava anche solo uno dei tre requisiti sopra indicati (*"vincolo di scopo"*, *"oneri di motivazione analitica"* e <<non ricorrenza delle c.d. *"ipotesi specifiche"*>>), nella suddetta "proposta di piano" erano state valutate le possibili azioni (di "revisione straordinaria") da intraprendere per superare tale situazione (in alcuni casi), oppure (in altri - quelli relativi alle società "Amir Onoranze Funebri s.r.l.", "Riminiterne s.p.a." e "Rimini Congressi s.r.l.") erano state spiegate e motivate le scelte di mantenere ugualmente, "tal quale" (senza interventi di "revisione straordinaria"), le partecipazioni (nel prosieguo del presente atto, definite, per praticità, *"mantenimenti particolari"*), con riferimento ai fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della *"efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche"* e della *"razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica"* che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, dovevano (e devono) guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali

anche quella che imponeva la ricognizione e la predisposizione della “proposta di piano di revisione” in questione), consentendo ed anzi imponendo loro di compiere una valutazione “discrezionale” (per quanto non arbitraria) della situazione delle proprie partecipazioni, contemperando il puntuale rispetto dei relativi obblighi (di “revisione straordinaria”, nel caso specifico), con i due obiettivi appena indicati, o con riferimento ad una interpretazione “coordinata” e “sostanzialistica” della norma, invece che “meramente letterale e formale” (in altri casi ancora);

- nel caso, contrario, in cui la società partecipata non ricadeva in nessuna delle casistiche (di revisione obbligatoria) sopra indicate, erano state, invece, evidenziate le motivazioni che suggerivano all’ente, in relazione ai propri obiettivi, a mantenere o meno la partecipazione detenuta;
- il “*piano di revisione straordinaria*” era stato poi approvato dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 28/09/2017 e successivamente trasmesso alla “struttura di monitoraggio e controllo” del M.E.F. (informaticamente, mediante l’apposito portale internet) e alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna (a mezzo pec) in data 06/10/2017;
- il medesimo “piano”, per la parte relativa alle partecipazioni societarie detenute attraverso Holding (contenuta nella suddetta “*proposta di piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 23/09/2016*”) era stato poi formalmente approvato anche dell’assemblea ordinaria dei soci di Rimini Holding s.p.a. del 24/10/2018;
- a seguito delle relativa approvazione, il “piano di revisione straordinaria” è stato poi attuato dall’ente o da RH, per le relative parti “dismissive” inerenti, rispettivamente, le partecipazioni societarie dirette o indirette, come dettagliatamente indicato nel paragrafo “A.2” (“*il “piano di revisione straordinaria delle partecipazioni” imposto dall’articolo 24 del D.Lgs.175/2016*) della nuova “*proposta di piano*” odierna sopra già indicata e di seguito allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera “A”;
- successivamente, in data 11/06/2018 la “struttura di monitoraggio e controllo del M.E.F.” sopra indicata ha rilevato (con riferimento a due dei quattro “*mantenimenti particolari*” sopra indicati - precisamente quelli della “Holding” e di “Rimini Congressi s.r.l.”) alcuni profili di mancata conformità (alle disposizioni dell’art.24 del D.Lgs.175/2016) della ricognizione compiuta dal Comune, analiticamente indicati nel paragrafo “A.2” della “*proposta di piano di razionalizzazione periodica 2018*” allegata, chiedendo contestualmente al Comune di esprimere le proprie considerazioni in merito ai segnalati profili, cosa che il Comune ha fatto puntualmente (riportando letteralmente e precisamente - in merito ai profili di non conformità rilevati - le considerazioni e le motivazioni già analiticamente formulate nel “piano di revisione straordinaria”) con pec del 14/06/2018, a cui, fino ad ora, non è seguito riscontro da parte della “struttura di monitoraggio e controllo”;
- in data 08/11/2018, la Corte dei Conti - sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna, con propria delibera n.126/2018/VSGO, trasmessa al Comune a mezzo pec in data 12/11/2018, e tempestivamente inviata, come ivi previsto, anche al “collegio dei revisori dei conti” dell’ente e pubblicata sul relativo sito internet, ha rilevato, relativamente al “piano di revisione straordinaria” 2017 del Comune di Rimini, alcune “criticità” (peraltro - tranne in un caso, relativo alla “Holding ” - non inerenti i quattro

“*mantenimenti particolari*” sopra indicati, ma afferenti ad aspetti diversi - indicati al paragrafo “B” del “piano” allegato - relativi a società diverse dalle quattro in essi coinvolte), richiamando l'ente:

- a) ad assumere, nel caso di società con capitale prevalentemente pubblico (“A.M.R. s.r.l. consortile”, “Rimini Congressi sr.l.” e “Start Romagna s.p.a.”) le iniziative necessarie a formalizzare l'eventuale esistenza del “*controllo pubblico congiunto*” o a valorizzare la partecipazione, raggiungendo i necessari accordi con gli altri soci pubblici;
 - b) a tenere conto delle “*partecipazioni indirette*” detenute per il tramite di società o organismi controllati congiuntamente (secondo la Corte, le società sopra indicate, oltre a “Plurima s.p.a.”, partecipata con quota di minoranza dalla “società a controllo pubblico congiunto” “Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.”) nell’ambito dell’analisi delle partecipazioni pubbliche da effettuarsi ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs.175/2016 (ovvero nel “piano di razionalizzazione periodica 2018” oggetto del presente atto), adottando le conseguenti eventuali iniziative di razionalizzazione;
 - c) ad assumere le iniziative necessarie per l’adeguamento degli statuti e superare le altre criticità evidenziate nell’ambito del successivo provvedimento di razionalizzazione (ovvero nel “*piano di razionalizzazione periodica 2018*” oggetto del presente atto);
- l'articolo 20 (“*razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*”) del suddetto D.Lgs.175/2016 prevede, in modo simile a quanto imposto dall’articolo 24, sopra già indicato, che:
- diversi soggetti pubblici, tra i quali anche gli enti locali (province e comuni), a partire dall’anno 2018, ogni anno, entro il 31 dicembre, effettuino, “*con proprio provvedimento*”, la “ricognizione” (definita appunto “periodica”, alias “ricorrente”, per distinguerla da quella precedente, “una tantum”, definita “straordinaria” ed imposta dall’articolo 24 del medesimo decreto ai medesimi soggetti, sopra già esaminata) delle partecipazioni (societarie) possedute con riferimento alla data del 31 dicembre dell’anno precedente;
 - nell’ambito di tale ricognizione, analogamente a quanto già fatto nella precedente ricognizione del “*piano di revisione straordinaria*” sopra indicato, tali soggetti individuino le partecipazioni societarie che, ricadendo in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2 (ricorrenza delle c.d. “*ipotesi specifiche*”), devono essere fatte oggetto di “razionalizzazione periodica”, ovvero “razionalizzate”, mediante predisposizione ed adozione di apposito “piano di riassetto” (alias “di razionalizzazione”) - corredato da apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione - che preveda la fusione, soppressione, messa in liquidazione o cessione della società o della partecipazione in questione;

CONSIDERATO che:

- in attuazione degli obblighi di legge sopra indicati, nell’ambito dell’attività (di gestione coordinata ed unitaria delle partecipazioni societarie dell’ente) svolta dalla società a favore del proprio socio unico Comune) ed anche in attuazione di uno specifico “obiettivo strategico” (<<supportare il Comune di Rimini nella predisposizione e nell’attuazione del “Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ex D.Lgs. 175/2016”>>) formalmente assegnato alla società dal Comune, per l’anno 2018, nel proprio d.u.p. (documento unico di programmazione) del periodo 2018-2021, il sottoscritto, a seguito di costante confronto avuto nei mesi scorsi con l’amministrazione comunale, ha predisposto la “*proposta di piano di razionalizzazione periodica 2018 delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal*

Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 31/12/2017” di seguito allegata, contenente la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Rimini attraverso RH, con la contestuale identificazione della relativa “detenibilità” o, viceversa, della necessità di loro “razionalizzazione”, proposta che verrà poi trasmessa al Comune di Rimini affinché questo la inserisca in un più ampio documento, da redigere da parte del Comune stesso, che consideri anche le partecipazioni societarie direttamente possedute dall’ente (senza l’intermediazione di RH);

- la “proposta di piano” allegata:

- identifica preliminarmente, circostanziandoli analiticamente ed espressamente:
 - i riferimenti e gli obblighi di legge relativi alla “razionalizzazione periodica 2018” in questione (nel paragrafo “premesse”);
 - i precedenti analoghi “piani” (“piano operativo di razionalizzazione” del 31/03/2015 e “piano di revisione straordinaria” del 28/09/2017) predisposti ed approvati dal socio unico Comune di Rimini;
 - le operazioni compiute, dal Comune di Rimini o da Rimini Holding s.p.a., in attuazione delle previsioni del precedente “piano di revisione straordinaria” del 2017, per le relative parti “dismissive” inerenti, rispettivamente, le partecipazioni societarie dirette o indirette (nel paragrafo “A.2 - Il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni” imposto dall’articolo 24 del D.Lgs.175/2016”);
 - gli orientamenti e i rilievi della “struttura di monitoraggio e controllo” del M.E.F. e le prescrizioni della Corte dei Conti relativamente ai vari “piani di razionalizzazione/revisione” adottati fino ad oggi dal Comune di Rimini (nel paragrafo “B” - Gli orientamenti e i rilievi della “struttura di monitoraggio e controllo” del M.E.F. e le prescrizioni della Corte dei Conti>>);
 - l’ambito di riferimento (o “perimetro oggettivo”) del “piano”;
 - i criteri di redazione del “piano”;
 - le note di lettura dei dati contenuti nelle schede di ciascuna società partecipata considerata nel “piano”;
- riporta, per ogni società partecipata attraverso la “Holding” una specifica “scheda”, in cui vengono esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la norma in questione (qualificazione dell’attività svolta, assoggettamento o meno agli obblighi di “razionalizzazione periodica”, azioni da intraprendere, con i relativi tempi e modalità previsti per l’attuazione, nonché le relative presumibili conseguenze - sia per l’organismo partecipato, sia per il Comune socio - in termini di “risparmi di spesa” attesi dall’attuazione di tali azioni, o, in termini più generali - dato che spesso esse non implicano un vero e proprio “risparmio di spesa” - degli impatti “numerici” attesi);
- riporta, alla fine, quale allegato parte integrante, alla lettera A.1), la rappresentazione grafica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Rimini al 31/12/2017 e il riepilogo delle relative operazioni di “revisione straordinaria 2017” e di “razionalizzazione periodica 2018” già attuate o da attuare (sulle partecipazioni detenute al 31/12/2017);

RILEVATO che:

- la “proposta di piano” allegata riepiloga e riesamina le considerazioni, le valutazioni e le motivazioni per le quali l’ente ha adottato, nei precedenti “piani” (“operativo di razionalizzazione” del 2015 e “di revisione

straordinaria” del 2017) già approvati, determinate scelte, inizialmente non condivise dalla Corte dei Conti (sezione regionale di controllo e/o sezione autonomie), ma successivamente rivelatesi conformi alle disposizioni di legge sopravvenute (a titolo esemplificativo, con riferimento al primo “piano” del 2015, in relazione al fatto che costituissero *“partecipazioni indirette”* solo quelle detenute attraverso la partecipazione ad un organismo “intermedio” controllato dall’ente, non anche quelle possedute attraverso un organismo “intermedio” partecipato, ma non controllato) e, in alcuni casi, anche alle indicazioni sopravvenute del M.E.F. (a titolo esemplificativo, con riferimento al secondo “piano” del 2017, relativamente all’esclusione delle società quotate in borsa - come “Hera s.p.a.” - dalla ricognizione propedeutica al piano);

- la “proposta di piano allegata” conferma i criteri di individuazione delle *“società a controllo pubblico”* (in particolare di quelle di tipo *“congiunto”*) e delle *“partecipazioni societarie indirette”* già adottati, in entrambi i precedenti “piani” (del 31/03/2015 e del 28/09/2017) approvati dal Comune di Rimini e sopra già richiamati, che hanno portato l’ente, sia in passato che oggi, a considerare alcune società partecipate (“Rimini Congressi s.r.l.” e “Start Romagna s.p.a.”, pur incluse nel piano) come “non a controllo pubblico” (o anche “prive di controllo pubblico”) e, conseguentemente, a non assoggettarle alla più stringente disciplina dettata dal D.Lgs.175/2016 per tale tipo di società (n.b.: non a sottrarle ad una eventuale revisione/razionalizzazione), nel primo caso e ad escludere dalla “ricognizione” propedeutica al “piano” alcune altre società (“I.E.G. s.p.a.”, “Società del Palazzo dei Congressi s.p.a.”, “Plurima s.p.a.”, “Team s.r.l.”, “A.T.G. s.p.a.” e “Metete s.p.a.”) nel secondo;
- nella “proposta di piano” la conferma di tali criteri, che pure continuano a non essere allineati a quelli (in parte “nuovi”) individuati, invece, dalla “struttura di monitoraggio e controllo” del M.E.F e dalle varie sezioni regionali di controllo (inclusa quella per l’Emilia-Romagna), è ampiamente motivata - sia nel metodo, che nel merito - anche (non solo) con riferimento all’evoluzione normativa intervenuta negli anni nella complessa materia delle “società a partecipazione pubblica” e con il conforto della recente ed univoca giurisprudenza amministrativa sulla medesima materia, ed anche in considerazione del fatto che i differenti “criteri” (di individuazione delle *“società a controllo pubblico congiunto”*) definiti dal M.E.F. (e poi condivisi dalla Corte dei Conti, ma non condivisi e non adottati dal Comune e da RH) sono stati peraltro oggetto di specifica impugnativa, in data 13/04/2018, presso il T.A.R. Lazio, in parte anche proprio per i motivi sostenuti dal Comune e da RH, da parte di una decina di società a partecipazione pubblica e il giudizio in questione è tuttora pendente;
- come accaduto nei precedenti due “piani” già approvati dal Comune di Rimini e sopra richiamati, la “proposta di piano” allegata contempla il mantenimento “tal quale” (ovvero senza “interventi di razionalizzazione”) - tranne nel caso di “Rimini Congressi s.r.l.”, per il quale si prevede un intervento che solo in parte rientra nel novero di quelli di “razionalizzazione” previsti dalla norma - di alcune partecipazioni societarie che, rispetto al mero dato letterale della norma (articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016), presenta profili di incompatibilità e precisamente il *“mantenimento particolare”*:
 - a) delle partecipazioni societarie indirette nelle società “Amir Onoranze Funebri s.r.l.” (attraverso “Rimini Holding s.p.a.” ed “Anthea s.r.l.”) e “Riminiterme s.p.a.” (attraverso “Rimini Holding s.p.a.”);
 - b) della partecipazione societaria indiretta nelle società “Rimini Congressi s.r.l.” (attraverso “Rimini Holding s.p.a.”);

- relativamente al mantenimento “tal quale” (senza “interventi di razionalizzazione”) delle partecipazioni nelle predette prime due società (“Amir Onoranze Funebri s.r.l.” e “Riminiterme s.p.a.”), nella “proposta di piano di razionalizzazione periodica 2018” di seguito allegata sono analiticamente indicati i profili di contrasto (con la norma) rilevati e sono altresì motivatamente illustrate le ragioni sostanziali sottese alla proposta di mantenimento delle due partecipazioni in questione;
- tale impostazione si richiama a quanto previsto dall'articolo 1 (“oggetto”) del D.Lgs.175/2016, sopra già citato, che, come sopra già esposto, ai commi 1 e 2, stabilisce che:
 - “1. *Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento, la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.*
 2. *Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;*
- le richiamate disposizioni iniziali dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, conducono, ragionevolmente, a ritenere che la “cogenza” della ricorrenza di una o più delle “ipotesi specifiche” (alias “parametri specifici”) previste dell'art.20, comma 2, del D.Lgs.175/2016, non possa e non debba essere “assoluta” ed “incontrovertibile”, tanto da imporre automaticamente, senza alcuna valutazione ponderata, la “revisione straordinaria” (nel 2017) o la “razionalizzazione periodica” (dal 2018 in poi) delle partecipazioni da essa interessate, ma che essa costituisca, invece, un “campanello di allarme”, che deve indurre gli enti locali (nel caso specifico del Comune di Rimini anche attraverso RH) ad una approfondita verifica puntuale, caso per caso, della legittimità (in primis) e dell'opportunità (in secundis) del mantenimento delle partecipazioni in questione;
- le medesime disposizioni dell'articolo 1, comma 2 indicano, infatti, che l'applicazione delle norme ivi contenute non debba essere effettuata in modo “automatico”, ma l'amministrazione pubblica (nel caso specifico anche attraverso RH) debba compiere una valutazione “discrezionale” (per quanto non arbitraria) della situazione delle proprie partecipazioni, conciliando e temperando gli obblighi imposti dalla norma con l'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche e la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, orientando la concreta applicazione del dato normativo al perseguimento di tali finalità;

RITENUTO che:

- sotto questo profilo, il mantenimento delle predette partecipazioni paia in tutti i casi in questione ragionevolmente orientato proprio all'efficiente gestione delle partecipazioni: sia relativamente ad “Amir Onoranze Funebri s.r.l.”, riguardando uno strumento che consente al Comune di Rimini di gestire in modo non oneroso, anzi addirittura redditizio, un'attività sociale (di “polizia mortuaria” e soprattutto di servizi funebri per gli indigenti), cui deve obbligatoriamente provvedere, affiancandola con un'altra, strettamente connessa e sinergica con essa (onoranze funebri), per quanto commerciale e quindi normativamente vietata – sia per “Riminiterme s.p.a.”, che costituisce (insieme alla ri-acquisizione della restante importante quota di partecipazione societaria oggi in mano al socio privato “Coopsette soc. coop a r.l.”, già rivendicata nell'ambito del contenzioso avviato con esso dal 2014 e solo recentemente risolto in ottobre 2018) lo strumento necessario e forse imprescindibile (la ex colonia Novarese è tuttora

di proprietà della società, per il tramite della controllata - al 100% - "Riminiterme Sviluppo s.r.l.") per riproporre una riqualificazione territoriale già tentata in passato, purtroppo senza successo e oggi quanto mai necessaria per consentire lo sviluppo di un quadrante strategico della città (l'obiettivo rimane, dunque, la ri-acquisizione delle azioni di Riminiterme e, contestualmente, l'individuazione di un nuovo e più sostenibile progetto di sviluppo del compendio di beni ed attività ad oggi detenuti dalla società, secondo le nuove linee di sviluppo e i nuovi obiettivi che nel frattempo saranno stati congiuntamente definiti dal Comune stesso con l'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna e l'A.U.S.L. Romagna, sulla base del "protocollo di intesa" approvato con D.C.C. n.24 del 29/05/2018 e stipulato tra i tre enti in data 09/10/2018);

- inoltre, relativamente ad "Amir Onoranze Funebri s.r.l.", come risulta dalla proposta di "piano", modalità alternative di gestione dei servizi (di "polizia mortuaria" e funebri per gli indigenti) erogati, quand'anche esistenti ed ugualmente efficaci (in termini di servizio reso), sarebbero presumibilmente meno convenienti (economicamente) per l'ente;
- nel caso di "Riminiterme s.p.a.", invece, modalità alternative (rispetto ai previsti mantenimento della partecipazione odierna - 5% - e acquisizione dell'ulteriore quota attualmente detenuta da Coopsette - 77,67%), per il perseguimento dell'obiettivo di riqualificazione territoriale indicato, sarebbero addirittura inesistenti;
- relativamente a "Riminiterme s.p.a.", nel piano sia peraltro chiaramente evidenziato come il mantenimento e l'incremento della partecipazione (approvato con D.C.C. n.25 del 29/05/2018, peraltro già inviata dal Comune alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi e all'Antitrust, come disposto dall'art.5, comma 3 del D.Lgs.175/2016) siano considerati come strumento transitorio, in vista di un'auspicata successiva cessione integrale della partecipazione (anch'essa da approvare con successiva ulteriore deliberazione di Consiglio Comunale);
- a fronte del fatto che - come esposto nella proposta di piano - sia "Amir Onoranze Funebri s.r.l.", che "Riminiterme s.p.a." (per quest'ultima con la sola eccezione dell'anno 2017, caratterizzato da un evento "negativo" straordinario, non ricorrente) si sono sempre autosostenute (e presumibilmente, si autososterranno anche in futuro) e di quanto sopra indicato, la dismissione delle tre partecipazioni societarie in questione, da parte del Comune (direttamente nel primo caso, indirettamente nel secondo e nel terzo), non sarebbe nemmeno coerente ed anzi potrebbe risultare addirittura incoerente con un altro fondamentale scopo della norma in questione, ovvero la *"razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica"*;
- il mantenimento "tal quale" della partecipazione societaria indiretta nelle società "Rimini Congressi s.r.l." (attraverso "la Holding"), pur apparendo anch'esso vietato dalle medesime norme - per il fatto che la società in questione ricade anch'essa in una delle "ipotesi specifiche" di "razionalizzazione periodica" imposta dalle stesse norme, precisamente quella delle c.d. *"scatole vuote improduttive"* - in realtà non sia tale sulla base di una lettura coordinata e "sostanzialistica" della norma (in base alla quale la carenza totale di personale dipendente da parte della società non è, nel caso specifico, indice di relativa "vacuità" e/o "inefficienza", ma, al contrario, indice di una scelta orientata proprio al risparmio, come meglio spiegato nel "piano"), tanto da poter motivatamente concludere che, in realtà, il mantenimento di tale partecipazioni non sia soggetto al divieto;

- per quanto sopra argomentato, le scelte qui prese in esame - per come motivatamente illustrate nella “proposta di piano” e con un approccio interpretativo che, pur rilevando profili di incompatibilità puntuale, si sviluppa in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016 - appaiano complessivamente ragionevoli;
- occorra pertanto approvare espressamente la suddetta “proposta di piano” e trasmetterla al socio unico Comune di Rimini;

RILEVATO infine, che, con riferimento agli obblighi (d’individuazione dell’interesse pubblico sotteso alle proposte formulate all’assemblea dei soci e quindi al socio Comune di Rimini) stabiliti a carico dell’amministratore unico di Rimini Holding s.p.a. dal vigente “*Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020*” del socio unico Comune di Rimini (approvato con Deliberazione di Giunta n.21 del 30/01/2018 del Comune ed applicabile anche alla Rimini Holding s.p.a. per relativa espressa previsione), l’interesse pubblico sotteso alla proposta in oggetto consiste nel supportare il socio unico Comune di Rimini nell’attuazione di un adempimento di legge (predisposizione del “*piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*”) finalizzato all’efficiente gestione delle partecipazioni, alla razionalizzazione della spesa pubblica e alla tutela della concorrenza;

DETERMINA

per le motivazioni e le valutazioni analiticamente esposte nel piano e sinteticamente riepilogate nelle premesse del presente atto,

- 1) di approvare la “*proposta di piano*” di razionalizzazione periodica 2018 delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 31/12/2017” allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso e di consegnarla in data odierna al socio unico Comune di Rimini ed al Collegio Sindacale della società affinché venga poi approvata nella assemblea ordinaria della società che il sottoscritto ha già convocato, per il giorno 21/12/2018, alle ore 09.00, presso la sede legale della società.

* * *

Punto 2:

Omissis

Rimini, 06/12/2018

L’amministratore unico
dott. Paolo Faini